COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 293
Del 26/03/2024

DIRIGENZA AREA 1

Impresa ed economia locale SUAP

Proposta n. 135 del 19 marzo 2024

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 16 novembre 2023. Istituzione dell'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Finale Ligure. Approvazione modulo di richiesta di iscrizione e Avviso pubblico.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n. 277 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre 2005, n. 1366. Istituzione dell'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Finale Ligure" la Giunta Comunale ha istituito l'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Finale Ligure, demandando al Dirigente del Settore competente la pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al riconoscimento delle attività commerciali e di somministrazione storiche;

VISTO l'art. 17 della Legge Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 3 "Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali" che stabilisce che i Comuni predispongano l'elenco delle "Botteghe Storiche" presenti sul loro territorio;

VISTA la D.G.R. n. 1366 dell'11 novembre 2005 recante "Criteri per il censimento delle Botteghe Storiche operanti sul territorio ligure", che fissa i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relativi alle botteghe per l'iscrizione negli elenchi comunali nello specifico:

"*BOTTEGHE STORICHE - "I criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure"*
I) I Comuni dispongono l'iscrizione nell'elenco delle Botteghe Storiche degli esercizi commerciali, dediti all'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) Svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni a prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o proprietà;

B) Presenza di arredi, attrezzature, documenti, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;

II) Il requisito di cui al punto 1 della lettera B) sussiste quando è riscontrato almeno uno

degli elementi ivi indicati;
III) I Comuni dispongono la cancellazione dall'elenco delle Botteghe Storiche degli esercizi commerciali rispetto ai quali venga accertata la perdita di uno dei requisiti di cui al punto I lettere A) e B);
IV) Gli arredi, le attrezzature, i documenti per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'esercizio commerciale come Bottega Storica devono:

A) Avere un'età di almeno 50 anni;

B) Avere un collegamento funzionale e/o strutturale con l'attività commerciale esercitata nel locale considerato;

C) Offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, di questo collegamento e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;

V) Non possono fregiarsi della qualifica di Bottega Storica gli esercizi commerciali che:

A) Non siano iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 10 luglio 2002 n. 29;

B) Siano stati cancellati dall'elenco sopraindicato;

C) Siano ubicati sul territorio di un Comune che non abbia proceduto al censimento di cui al sopracitato comma 1 dell'articolo 16;

VI) Nei casi indicati alla lettera A), B), C) del comma V i Comuni, competenti per territorio, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4 dell'articolo 16.

"Targa di Bottega Storica"
La Targa di Bottega Storica deve presentare necessariamente i seguenti contenuti:

A) Intestazione "Bottega Storica";

B) Stemma della Regione Liguria;

C) Stemma del Comune che effettua il rilascio;

D) Stemma dell'Unione Europea."

CONSIDERATO che è opportuno procedere ad individuare gli esercizi definibili "Botteghe Storiche" che potranno successivamente fregiarsi anche della qualifica di "Bottega Ligure" se in possesso dei requisiti ulteriori previsti dall'art. 26 ter del T.U. Commercio L.R. 1/2007 e s.m.i.;

STABILITO che:
 l'iscrizione all'Albo è comunque subordinata, oltre che alla presenza dei requisiti sopra indicati, dell'assenso del proprietario qualora l'immobile non appartenga al titolare dell'attività;
 in caso di trasferimento della titolarità di una attività iscritta all'Albo, il subentrante può mantenere l'iscrizione, purché permangano i requisiti richiesti per tale iscrizione, dietro semplice comunicazione nella quale dichiari di accettare le condizioni e i vincoli previsti per il mantenimento dello status di "Bottega Storica";
 sia disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo comunale nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

DATO ATTO che i titolari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi in possesso dei requisiti richiesti, indicati nell'apposita modulistica, parte integrante del presente atto, debbano presentare istanza ai fini dell'inserimento in tale Albo;

RITENUTO OPPORTUNO approvare apposita modulistica per la richiesta di iscrizione dell'elenco delle Botteghe Storiche e fissare nella data del 30 Aprile 2024 il termine ultimo per la presentazione delle istanze;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DETERMINA

1. di approvare il modulo per la richiesta di iscrizione all'albo delle botteghe storiche, parte integrante del presente atto (allegato A);

2. di fissare nella data del 30 Aprile 2024 il termine ultimo per presentare l'istanza di iscrizione all'albo da parte dei titolari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

3. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’assunzione di impegno di spesa per la realizzazione delle targhe;

4. di approvare l'Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di un elenco di attività commerciali presenti nel Comune di Finale Ligure che possiedono le caratteristiche per essere definite come “Bottega Storica” ed essere iscritte nell’apposito elenco (allegato B);

5. non saranno prese in considerazione le domande compilate in maniera non conforme all'unito modulo, ovvero carenti dal punto di vista delle dichiarazioni richieste; come non saranno prese in considerazione le domande giunte fuori termine; a tal fine si ricorda che la presentazione tempestiva dell'istanza è responsabilità del concorrente e che l'eventuale ritardo costituirà necessariamente l'esclusione dal procedimento, anche quando imputabile a disguido postale;

6. di trasmettere copia di questa determinazione:

- allo servizio Sportello Unico Imprese, per il seguito di competenza, con mandato di dare adeguata diffusione al presente avviso, con pubblicazione sul sito web comunale;
- al servizio Protocollo per opportuna conoscenza.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / InfoCamere S.C.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCAMERE S.C.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate